

**Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

Codice identificativo: 2341  
Data emissione: 26/02/2024  
Argomenti: **Affidamento diretto**

Oggetto: **Ammissibilità della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa per le proc negoziate e gli aff diretti**

Quesito: L'art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 prevede a pena di nullità quattro distinte forme di stipulazione del contratto: i) modalità elettronica, ii) forma pubblica amministrativa, iii) atto pubblico notarile informatico e iv) scrittura privata. Il secondo capoverso dell'art. 18 comma 1 indica invece per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, quale forma di stipulazione la "corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (...)". La formulazione letterale del secondo capoverso (con verbo sottinteso e priva di locuzioni quali "anche" o "in alternativa") non consente di comprendere se per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme indicate nel capoverso precedente. Tutto ciò premesso, si chiede, pertanto, se: - le forme di stipulazione del contratto previste dall'art. 18 comma 1 primo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

Risposta aggiornata

La risposta al quesito è negativa. In questo senso è sia la finalità - sottesa al nuovo Codice - di semplificare le procedure sotto-soglia europea , sia il dato letterale del citato primo comma dell'art. 18, il quale ultima prevede, in disparte nel secondo capoverso, una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti.